Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 25 luglio 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, relativo ai vini « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1967, con il quale sono state riconosciute le denominazioni di origine « controllata » dei vini « Moscato naturale d'Asti »: « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti » ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti, in particolare, gli articoli 10 e 11 del predetto disciplinare di produzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che, *all'atto dell'imbottigliamento*, fra le altre caratteristiche, il contenuto in ceneri sia compreso fra 1,8 e 3 grammi per litro per il « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e fra 1,8 e 2,8 grammi per litro per l'« Asti spumante » o « Asti »;

Vista l'istanza in data 11 gennaio 1968 e la successiva del 19 aprile 1971, con le quali l'istituto sperimentale per l'enologia di Asti ha fatto presente che i vini di cui trattasi, in seguito a particolari operazioni di elaborazione del vino base (stabilizzazione, brillantatura, ecc.), presentano un contenuto in ceneri superiore a grammi 1,50 per litro ma inferiore al limite minimo di grammi 1,8 per litro previsto per detti vini dagli articoli 10 e 11 sopra citati e, conseguentemente, ha chiesto che detto contenuto minimo delle ceneri sia abbassato per gli stessi fino al citato limite di grammi 1,50 per litro;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Ritenuto di accogliere l'istanza prodotta dal detto istituto, in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati, è risultata rispondente alla reale situazione dei vini in discorso;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Agli articoli 10 e 11 del disciplinare di produzione dei vini « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, i limiti minimi delle ceneri stabiliti in grammi 1,8 per litro sono abbassati a grammi 1,5 per litro, fermi restando i limiti massimi fissati, rispettivamente, in grammi 3 per litro per i vini « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e in grammi 2,8 per litro per i vini « Asti spumante » o « Asti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1972
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 16

(9268)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Casoria.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casoria (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile il normale funzionamento del civico consesso, rendendolo incapace di assicurare stabili ed efficienti organi di amministrazione, nonchè di provvedere alla deliberazione del bilancio 1972, nel termine assegnato dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Invero, nel novembre 1970, si verificava una profonda frattura in seno alla coalizione di maggioranza che determinava le dimissioni del sindaco e della giunta, delle quali il consiglio comunale prendeva atto il 20 novembre 1970.

Il sindaco e gli assessori successivamente eletti rassegnavano anch'essi — ad eccezione di uno — le dimissioni, delle quali il consiglio comunale prendeva atto il 23 novembre 1971.

Intanto la giunta municipale dimissionaria, la quale aveva provveduto a predisporre lo schema del bilancio, convocava il consiglio comunale per il 2 dicembre 1971, ai fini dell'approvazione del citato documento contabile.

Nella seduta del 2 dicembre 1971, il consiglio comunale prendeva in esame il bilancio preventivo 1972 predisposto dalla giunta dimissionaria e deliberava in ordine ad esso con 15 voti favorevoli su 30.

Ma il relativo provvedimento veniva annullato dal prefetto per illegittimità, in quanto, trattandosi di bilancio pareggiato mediante l'applicazione di eccedenze tributarie, occorreva — ai sensi dell'art. 310 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Poichè non venivano indette altre sedute su iniziativa della amministrazione comunale, il prefetto, con decreto in data 30 dicembre 1971 fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio la convocazione del consiglio comunale per il 5 gennaio 1972, fissando all'ordine del giorno: l'elezione del sindaco, la surrogazione degli assessori dimissionari, nonchè l'esame e la approvazione del bilancio, con l'espressa diffida che, ove non si fosse provveduto a tale ultimo adempimento entro il termine stabilito di 30 giorni, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della citata legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Detto ordine del giorno, comunicato ai consiglieri nell'avviso di convocazione, veniva però revocato e integrato con un ordine del giorno aggiuntivo in cui veniva [illegible]ata: la presa d'atto delle dimissioni rassegnate dall'unico assessore rimasto in carica; la surrogazione del medesimo e l'esame della proposta di decadenza di un consigliere.

Nell'adunanza del 5 gennaio 1972, il consiglio comunale approvava soltanto l'anzidetta proposta di decadenza ma la relativa deliberazione veniva annullata, per illegittimità, dal prefetto.

Neppure nella seduta tenuta il 5 febbraio 1972, alla scadenza, cioè, del termine fissato dal prefetto con il sopracitato decreto 30 dicembre 1971, venivano esaminati gli altri argomenti posti all'ordine del giorno, primo fra tutti l'esame e l'approvazione del bilancio.

Essendo, quindi, decorso inutilmente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Casoria per tale adempimento, il prefetto ha proposto — a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 — lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario, per la provvisoria gestione dell'ente — ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 — e con l'incarico di provvedere alla approvazione del bilancio.

Al riguardo, si osserva che il consiglio comunale di Casoria, malgrado la diffida del prefetto, non è riuscito ad assicurare stabili ed efficienti organi di amministrazione, a causa della situazione interna caratterizzata dalla mancanza di una omogenea maggioranza; conseguentemente, lo stesso consiglio è rimasto inadempiente in ordine alla deliberazione del bilancio 1972 nel termine all'uopo assegnato dal prefetto, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la quale — com'è noto — prevede che, decorso infruttuosamente detto termine, si proceda allo scioglimento del consiglio comunale.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento della rappresentanza consiliare, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915, n. 148.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 21 aprile 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casoria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Giovanni Orefice.

Roma, addì 26 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Casoria (Napoli) non è riuscito ad eleggere il sindaco e la giunta municipale e, conseguentemente, a provvedere alla deliberazione del bilancio 1972, trascurando così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 21 aprile 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casoria (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Giovanni Orefice, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(9353)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Morano Calabro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Morano Calabro — al quale la legge assegna 20 membri — risultò composto, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica che, tuttavia, riuscirono ad eleggere gli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

In tale situazione sorgevano, però, gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

Le adunanze consiliari all'uopo indette, per i giorni 11 dicembre 1971 e 8 gennaio 1972, risultavano infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto 12 gennaio 1972, n. 36/13.1, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 18 gennaio 1972, ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo, gli assegnava un termine di giorni 15 per l'approvazione del bilancio stesso, con espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Neppure tale tentativo aveva, però, esito positivo in quanto la seduta consiliare risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del bilancio.

All'anzidetta riunione del consiglio comunale di Morano Calabro altre non ne seguivano e, pertanto, il 2 febbraio 1972, scadeva definitivamente il termine perentorio assegnato dal prefetto a quel consesso, a norma del ripetuto art. 4 della legge 1969, n. 964, senza che il bilancio fosse stato deliberato.

Il prefetto, pertanto, ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 24 marzo 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morano Calabro (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Vincenzo Tarsia.

Roma, addì 26 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Morano Calabro (Cosenza), è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 marzo 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964; 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morano Calabro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Tarsia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(9352)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, approvato con decreto ministeriale in data 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 marzo 1971 e 25 gennaio 1972 nonchè dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 19 marzo 1971 e 19 marzo 1972;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Pesaro

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Pesaro, istituita per iniziativa di benefiche persone private, autorizzata con rescritto del Cardinal Legato Tommaso Riario Sforza del 17 luglio 1840, iniziò le operazioni il 1° luglio 1841. Successivamente furono in essa incorporate le Casse di risparmio di Cagli, Carpegna, Fossombrone, Pergola e S. Agata Feltria, nonchè i Monti di credito su pegno di Pergola, Pesaro, Urbania e Urbino.

La Cassa è istituto autonomo, con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri; ha sede legale in Pesaro; fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo, anche a mezzo di appositi Istituti o di proprie sezioni.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23.

4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di centoventi, né minore di cento, dei quali i sei decimi residenti in Pesaro ed i quattro decimi nella provincia, specialmente nelle località ove la Cassa è stabilita con proprie dipendenze.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci. La proposta di ammissione ad iniziativa dei soci deve pervenire al presidente del consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti, nè sul patrimonio, nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti 1), 2) e 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

La convocazione della assemblea straordinaria a domanda dei soci deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un decimo dei soci, esclusi i componenti il consiglio di amministrazione e i sindaci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone che abbiano svolto o svolgano importanti attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale.

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti, esclusi il presidente ed il vice presidente, scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicare in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata.

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze o a servizi centrali, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa che comportino l'obbligo di anticipazioni, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire cinquecentomila o durata superiore ad anni cinque;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi il cinque per cento del patrimonio della Cassa;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire diecimilioni;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale, di cui all'articolo 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale che funge da segretario del consiglio.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente, il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi in favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del paragrafo 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia bancari e postali, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, nonchè gli atti e documenti relativi a qualsiasi pratica ed operazione che debbasi eseguire presso la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste, la Tesoreria provinciale dello Stato e, in genere, presso qualsiasi ente pubblico o istituto privato, con esonero degli enti ed istituti da ogni responsabilità;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati agli altri organi della Cassa, informandone al più presto il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale può demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini del direttore generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che debbono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

FILIALI

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dalla amministrazione su proposta del direttore generale, ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO XI

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta del curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti versamenti e prelevamenti sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi, o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge; a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni su contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli, che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni agli enti di cui alla lettera *f*), debitamente autorizzate dalla competente autorità tutoria, a condizione che nelle relative deliberazioni siano esattamente specificate le entrate vincolate al rimborso delle anticipazioni medesime e con la osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50, in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però previa autorizzazione dell'organo di vigilanza la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: dieci per cento e cinque per cento del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48, verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al dieci per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, sempre che l'ammontare dei crediti residuali assistiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benvisa dalla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del cinquanta per cento del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dall'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente venti per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente cinque per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente quattro per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente sei per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente cinque per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente cento per cento del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente venti per cento e otto per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio, e dei conti correnti con clienti, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il trentacinque per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il cinque per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni alla asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XIII

OPERAZIONI VARIE

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento attraverso il servizio dei propri sportelli di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con la osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

BILANCIO

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9182)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Qualificazione dell'emofilia come malattia sociale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo secondo, art. 4, recante norme per la istituzione di appositi centri per le malattie sociali a tutela della popolazione;

Considerata l'opportunità ed urgenza di istituire centri per l'emofilia al fine di accelerare l'attuazione, in favore degli emofilici, degli interventi preventivo-curativi resi possibili dalle recenti acquisizioni scientifiche;

Visto il parere favorevole del Consigilo superiore di sanità in data 23 marzo 1972;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica citato nelle premesse, sono da qualificarsi malattie sociali:

le sindromi emofiliche;

le sindromi simil-emofiliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì **30** *giugno* **1972**
Registro n. **8** *Sanità, foglio n.* **255**

(9315)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchinari per la edilizia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA. IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinari per l'edilizia operanti nella provincia di Napoli, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 7 dicembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di macchinari per l'edilizia operanti nella provincia di Napoli;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinari per l'edilizia operanti nella provincia di Napoli;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1971, a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchinari per l'edilizia operanti nella provincia di Napoli, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 22 gennaio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Grandi Achille », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 giugno 1972, la società cooperativa di produzione e lavoro « Grandi Achille », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 26 ottobre 1954, rep. 25967, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9321)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Piacenza S. Damiano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Carpaneto Piacentino della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Piacenza San Damiano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abba interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 41 del 28 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 in data 19 luglio 1967.

(9390)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia dell'arte medioevale, di filosofia della storia e della prima cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di storia dell'arte medioevale, di filosofia della storia e la prima cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentre le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9302)

Vacanza delle terze cattedre di clinica medica generale e terapia medica e di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, sono vacanti le terze cattedre di clinica medica generale e terapia medica e di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentre le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9303)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Donata »

Con decreto n. 1298 del 13 luglio 1972 l'avv. Ranieri Gatteschi, domiciliato a Pisa, via S. Tommaso, 21, è autorizzato ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Donata », di cui al decreto ACIS, 554 del 10 luglio 1951.

Le nuove etichette, stampate su carta bianca, di formato rettangolare, suddivise in tre riquadri delimitati da una riga azzurra, avranno le dimensioni rispettivamente di cm. 16 × cm. 12 per le bottiglie da due e da un litro e di cm. 15 × cm. 9 per quelle da mezzo litro, avranno gli stessi disegni e colori di quelle autorizzate con il suddetto decreto ACIS n. 554 del 10 luglio 1951, risporteranno in caratteri di color nero, nel riquadro sinistro, i dati relativi alla analisi chimica eseguita in data 10 dicembre 1950 dal prof. Camillo Porlezza dell'istituto di chimica dell'Università di Pisa ed il giudizio di purezza batteriologica formulato il 25 luglio 1969 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Pisa.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso ed in caratteri color nero, si leggerà « Acqua Donata » « minerale naturale carbonica » « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » « batteriologicamente pura » « Sorgente in Pisa località Ricovero Montacchiello strada statale n. 206 ex *Emilia* ».

Nel riquadro destro, sempre in caratteri color nero, saranno riportate le stesse diciture relative alle ricerche farmacologiche, alle ricerche ed osservazioni cliniche, che figurano sul medesimo riquadro delle etichette autorizzate con il decreto ACIS n. 568 del 22 febbraio 1952 e verrà indicato il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Sul bordo inferiore delle etichette saranno riportati gli estremi delle autorizzazioni.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ACIS n. 554 del 10 luglio 1951.

(9303)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Donata »

Con decreto n. 1299 del 13 luglio 1972 l'avv. Ranieri Gatteschi, domiciliato a Pisa, via S. Tommaso, 21, è autorizzato a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Donata », di cui al decreto ACIS n. 554 del 10 luglio 1951, addiziatata di gas acido carbonico.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette stampate su carta bianca di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 × cm. 12 per le bottiglie da due e da un litro e di cm. 15 × cm. 9 per quelle da mezzo e da un quarto di litro, suddivise in tre riquadri delimitati da una riga di colore rosso.

Nel riquadro sinistro saranno riportati, in caratteri di color nero, i data relativi alle costanti chimiche e fisico-chimiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 11 luglio 1951 dal prof. Porlezza dell'istituto di chimica dell'Università di Pisa, il giudizio di purezza batteriologica formulato il 15 luglio 1969 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa e la dicitura « addizionata di gas acido carbonico »;

Nel riquadro centrale, sul quale figureranno i disegni e stemmi che risultano sul medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto ACIS n. 554, dall'alto in basso ed in caratteri color nero, si leggerà « Acqua Donata » minerale carbonica « batteriologicamente pura » « Sorgente in Pisa località Ricovero Montacchiello strada statale n. 206 ex Emilia ». In fondo saranno riportati gli estremi dell'autorizzazione.

Nel riquadro destro, in caratteri color nero, saranno riportate le stesse diciture relative alle ricerche formacologiche, alle ricerche ed osservazioni cliniche che figurano nel medesimo riquadro delle etichette autorizzate con il decreto ACIS n. 568 del 22 febbraio 1952 e verrà indicato il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ACIS n. 554 del 10 luglio 1951.

(9302)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 127 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4277/R in data 19 giugno 1972

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Collyrium SIFI, anticheratitica F* (pomata oftalmica), tubo di pomata oftalmica da g 8	SIFI S.p.a. Società industria farmac. italiana, via Nicola Coviello, 15-*B*, Catania	24-11-1956	2881	15-10-1971
2	*Collyrium SIFI, anticheratitica B*, tubo di pomata oftalmica da g 8	Id.	24-11-1956	2881/1	15-10-1971
3	*Collyrium SIFI, mercurio ossido giallo all'1 %*, tubo di pomata oftalmica g 8	Id.	24-11-1956	2885	15- 7-1971
4	*Collyrium SIFI, mercurio ossido giallo al 2 %*, tubo di pomata oftalmica g 8	Id.	10- 1-1957	2885/1	15- 7-1971
5	*Collyrium SIFI - atropina etilmorfina*, tubo di pomata oftalmica g 8	Id.	24-11-1956	2778	15- 7-1971
6	*Cortilen H1 SIFI normale*, tubo pomata oftalmica	Id.	7-12-1956 25- 3-1964	7414/D	15- 7-1971
7	*Deltilen SIFI*, 6 supposte da 2 mg	Id.	20- 8-1959	15501	15- 7-1971
8	*Deltilen SIFI*, 6 supposte da 5 mg	Id.	20- 8-1959	15501/1	15- 7-1971
9	*Deltilen SIFI*, 4 supposte da 10 mg	Id.	14-12-1959	15501/2	15- 7-1971
10	*Deltilen SIFI*, 3 supposte da 20 mg	Id.	14-12-1959	15501/3	15- 7-1971
11	*Enterokan SIFI*, 4 e 8 compresse	Id.	11-11-1960	17904	15- 7-1971
12	*Cito Ganassini*, flac. da g 30 di soluzione gocce uso orale	Istituto Ganassini S.p.a., via Gaggia, 16, Milano	3-12-1966 5- 7-1968	20732	25-11-1970
13	*Cortivitamina Ganassini*, 4 fiale × 1 ml di 1° grado	Id.	30- 5-1960	7755	27-10-1971
14	*Lecorten Simplex*, tubo da g 5 di crema	Ciba-Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	9- 9-1965	20613	10-10-1971
15	*Locorten Simplex*, tubo da g 5 di pomata	Id.	9- 9-1965	20613/A	10-10-1971
16	*B Fosf C*, 10 fiale × 2 cc	Farmacosmici S.p.a., via G. Donadoni, 12, Milano	7-10-1949	2512	30-12-1971
17	*Ciclotensina*, 25 compresse	Id.	27- 8-1959	15540	30-12-1971
18	*Colangiobil*, flac.no da 30 cc di soluz.	Id.	22- 2-1962	19739	30-12-1971
19	*Colangiobil*, flac. da 150 cc di sciroppo	Id.	31-10-1962	19739/A	30-12-1971
20	*Colangiobil*, 30 e 40 perle	Id.	24- 2-1969	19739/B	30-12-1971
21	*Cloruril*, 20 e 25 compresse da 250 mg	Id.	22- 4-1958 18- 9-1961	13872	30-12-1971
22	*Cloruril*, 14 e 25 compresse da 500 mg	Id.	5- 2-1959 4- 9-1961	13872/1	30-12-1971
23	*Decadue* 500, 6 fiale liofilizzate mcg 500 + 6 fiale di solvente	Id.	5- 3-1962	19519	30-12-1971
24	*Decadue* 1000, 6 fiale liofilizzate mcg 1000 + 6 fiale di solvente	Id.	5- 3-1962	19519/1	30-12-1971
25	*Entosal*, 30 e 40 confetti	Id.	13- 8-1958 4- 3-1963	14249	30-12-1971
26	*Flogostop*, 30 e 50 confetti da 100 mg	Id.	29-11-1961	19514	30-12-1971
27	*Flogostop*, 6 e 10 supposte	Id.	22-11-1963 11-11-1967	19514/A	30-12-1971
28	*Ipocloruril*, 20 e 50 compresse	Id.	25- 2-1960 6-10-1960	16470	30-12-1971
29	*Siringol plus*, 20 compresse	Id.	2-11-1960	17950	30-12-1971
30	*Jodiopiral*, 5 fiale da 5 cc	Id.	2- 1-1959	14601	30-12-1971
31	*Jodiopiral*, 10 fiale da 3 cc	Id.	1-12-1959	14601/1	30-12-1971
32	*Jodiopiral*, 5 supposte per adulti	Id.	3-10-1960	14601/A	30-12-1971
33	*Jodiopiral*, 5 supposte pediatriche	Id.	3-10-1960	14601/A-1	30-12-1971
34	*Jodiopiral*, 15 confetti	Id.	2- 1-1959	14601/B	30-12-1971
35	*Joniacin*, 5 fiale da 5 ml	Id.	16-10-1967	20858	30-12-1971
36	*Joniacin*, 20 confetti	Id.	16-10-1967	20858/A	30-12-1971
37	*Licarbin*, 5 fiale da 1,1 cc	Id.	1- 8-1956	6925	30-12-1971
38	*Licarbin*, 20 compresse	Id.	1- 8-1956	6925/A	30-12-1971
39	*Minoral*, 20 compresse	Id.	6- 3-1965	20291	30-12-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
40	*Neo-B-Emos-C*, flac. g 150 soluz. + contenitore vitamine	Farmacosmici S.p.a., via G. Donadoni, 12, Milano	2-12-1959	5446	30-12-1971
41	*Neo Cloruril*, 20 compresse	Id.	20- 8-1959	15480	30-12-1971
42	*Plus Bil*, 20 e 40 compresse	Id.	22- 2-1962	19740	30-12-1971
43	*Purocaina*, 10 fiale da 2 cc	Id.	3- 4-1952 1- 6-1964	6168	30-12-1971
44	*Purocaina*, 10 fiale da 2 cc con adrenalina	Id.	3- 4-1952 1- 6-1964	6168/A	30-12-1971
45	*Reustrialgin*, 20 confetti	Id.	23- 4-1960	16976	30-12-1971
46	*Reu-Strialgin*, 10 supposte	Id.	23- 4-1960	16976/A	30-12-1971
47	*Siringol*, 5 fiale da 2,5 mg × 1 ml	Id.	1- 7-1960	17640	30-12-1971
48	*Siringol*, 20 compresse da 1 mg	Id.	9- 8-1960	17640/A	30-12-1971
49	*Siringol*, 20 compresse da 5 mg	Id.	9- 8-1960	17640/A-1	30-12-1971
50	*Ultransina*, 25 e 40 compresse	Id.	19-10-1963	20272	30-12-1971
51	*Valecor*, 20 confetti	Id.	12- 9-1961	18842	30-12-1971
52	*Valecor*, 6 supposte	Id.	5- 5-1961	18842/A	30-12-1971
53	*Cardiovanil*, flac.no contagocce da 10 cc	Istituto chemioterapico italiano, via Crocefisso, 12, Milano	16- 4-1957 13-10-1971	11611/A	20-12-1971
54	*Clupocalcium ormovitaminico*, 6 fiale da 2 cc	Id.	19- 9-1957	13004	20-12-1971
55	*Clupocalcium ormovitaminico*, 6 supposte da 1,5 g	Id.	19- 9-1957	13004/A	20-12-1971
56	*Clupocalcium ormovitaminico*, flac. 50 g di sciroppo	Id.	19- 9-1957	13004/B	20-12-1971
57	*Cluporubrin*, 10 fiale da 1 cc	Id.	7- 4-1959 13-10-1971	15021	20-12-1971
58	*Dolartrol*, 20 confetti da 0,5 g	Id.	20- 4-1970 13-10-1971	13174/A	20-12-1971
59	*Dolartrol*, 6 supposte da 2,2 g	Id.	20- 4-1970 13-10-1971	13174/B	20-12-1971
60	*Eritrazide B* 12, flac. da g 100 di sciroppo	Id.	18-10-1958 13-10-1971	14322	20-12-1971
61	*Krinobil*, flac. da g 150 di sciroppo	Id.	18- 8-1964 13-10-1971	12077/A	20-12-1971
62	*Luteoici*, 3 fiale da 5 mg	Id.	3-12-1949	2712/A	8-11-1971
63	*Mioelastina*, 15 compresse da g 0,60	Id.	6- 8-1962 13-10-1971	19827	20-12-1971
64	*Mioelastina*, 6 supposte da 2,5 g	Id.	6- 8-1962 13-10-1971	19827/A	20-12-1971
65	*Neuronitrile*, 6 fiale × 5 ml	Id.	28-12-1953	7449/B	8-11-1971
66	*Neuronitrile B* 12, 5 supposte da g 3	Id.	27- 9-1954	7449/C	8-11-1971
67	*Odontosil*, flaconi da 12 e 30 cc	Id.	18- 3-1960 13-10-1971	17031	20-12-1971
68	*ONIPA Pomata topica*, tubo da g 5	Id.	2-12-1967 13-10-1971	20101	20-12-1971
69	*Paidobiol B* 12, 6 supposte da 1,5 g	Id.	5- 8-1955 13-10-1971	9403	20-12-1971
70	*Pentarsolo*, 30 compresse da g 0,25	Id.	6- 5-1949	1998	8-11-1971
71	*Sedo Sermalin*, 40 confetti da g 0,25	Id.	5- 2-1957 13-10-1971	12162	20-12-1971
72	*Sermalin KTR*, 20 confetti da g 0,45	Id.	12-12-1970 13-10-1971	9756	20-12-1971
73	*Trimeno*, 2 fiale da 1 cc	Id.	8-11-1954 13-10-1971	9539	20-12-1971
74	*Tuss'Alt*, flac. da 250 sciroppo adulti	Id.	13-11-1959 13-10-1971	14196	20-12-1971
75	*Vi-Ci-Sin*, 10 fiale × 1 ml	Id.	10- 1-1946	354	8-11-1971
76	*Vi-Ci-Sin Calcico*, 5 fiale × 10 ml (endovenosa)	Id.	26- 5-1954	354/D	8-11-1971
77	*Cinarene*, 30 compresse da g 0,05	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8-10, Milano	16-10-1948	1627	9- 6-1971
78	*Deltacortenolo*, 20 compresse da mg 1	Id.	2- 5-1956	11066/1	19-10-1971
79	*Deltacortenolo*, 20 compresse da mg 2,5	Id.	2- 5-1956	11066/2	19-10-1971
80	*Deltacortenolo* (sospensione orale pediatrica), 10 flaconcini da 2,5 ml	Id.	21-12-1957	11066/A	19-10-1971
81	*Deltacortenolo* (soluzione oleosa iniettabile), 5 fiale × 2 ml	Id.	19- 2-1957	11066/I	19-10-1971

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
82	*Stenamina*, 25 compresse; 5 fiale × 1 ml	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8-10, Milano	29-11-1944	102	23- 2-1972
83	*Androsterolo*, 10 e 20 capsule da mg 5	Pierrel S.p.a. via Turati, 30, Milano	23- 1-1960	14643/A	9-12-1971
84	*Androsterolo*, 10 e 20 capsule da mg 2	Id.	23- 1-1960	14643/A-1	9-12-1971
85	*Alterton*, 24 compresse da mg 300	Id.	3- 3-1958	13627	9-12-1971
86	*Alterton*, 24 compresse da mg 500	Id.	15-10-1959	13627/1	9-12-1971
87	*Ciclofen*, 20 e 50 compresse	Id.	3- 4-1965	20487	9-12-1971
88	*Clorpropamide Pierrel*, 24 e 50 compresse da 250 mg	Id.	20- 8-1959	15409	9-12-1971
89	*Cloroserpina*, 25 compresse	Id.	21-12-1959	16527	9-12-1971
90	*Clorazide*, 5 e 10 supposte da 1 g	Id.	7- 3-1960	13921/A	9-12-1971
91	*Demevena 24 h*, 1, 2, 3 e 5 flaconi da mg 250 di sostanza liofilizzata + fiale solventi × ml 10	Id	16- 4-1968 28- 9-1968	21025	9-12-1971
92	*Depovit B* 12 (iniettabile), flac. multidose × 5 cc da 2500 gamma + flac. solvente × 5 cc; 5 fiale 500 gamma + 5 fiale solvente da 1 cc	Id.	27- 7-1960	16943	9-12-1971
93	*Dermomixin*, tubo da g 5 all'1 %	Id.	7- 8-1957	12863	9-12-1971
94	*Dermomixin*, tubo da g 5 allo 0,5 %	Id.	27- 1-1958	12863/1	9-12-1971
95	*Dermomixin*, flac. da 100 cc di soluzione spray allo 0,1 %	Id.	27- 5-1959 10-11-1965	12863/A	9-12-1971
96	*Dimetox*, flaconi da 60 ml, 85 ml, 120 ml e 200 ml di sciroppo	Id.	2-12-1959	16007	9-12-1971
97	*Dimetox*, 12, 16 e 24 flac.ni da 10 cc. × 250 mg	Id.	2-12-1959	16007/1	9-12-1971
98	*Disochina*, 20 compresse	Id.	28- 3-1950	2411	9-12-1971
99	*Disochina*, flacone da 120 cc di sospensione pediatrica	Id.	6- 7-1956	2411/A	9-12-1971
100	*Formotiazolo*, 20 e 50 compresse da g 0,50	Id.	8-11-1949 3- 6-1958	2297	9-12-1971
101	*Formotiazolo pediatrico*, flac. g 85 di sospensione	Id.	4- 1-1952	2297/A	9-12-1971
102	*Formotiazolo Neomicina*, flac. × 65 cc scir. pediatrico	Id.	18-10-1954	9462	9-12-1971
103	*Formotiazolo Neomicina*, 10 compresse	Id.	18-10-1954 30- 1-1964	9462/A	9-12-1971
104	*Golamixin*, flac. da 100 ml	Id.	9-11-1968	16703	9-12-1971
105	*Idroclorazide*, 5 e 10 supposte	Id.	5- 2-1960	15273/A	9-12-1971
106	*Idrotriarene*, 20 compresse tipo « 50 »	Id.	6- 3-1965	20470	9-12-1971
107	*Idrotriarene*, 20 compresse tipo « 100 »	Id.	6- 3-1965	20470/1	9-12-1971
108	*Luxidin*. 100 e 150 confetti da 1 mg	Id.	18- 4-1958	13810	9-12-1971
109	*Mioflex*, 12, 24 e 50 compresse da 100 mg	Id.	24- 3-1960	16878	9-12-1971
110	*Neo B1 B12 Pierrel*, 5 fiale di prodotto liofilizzato da 25 mg + 500 gamma di B12 + fiale solvente	Id.	9-12-1960	18235	9-12-1971
111	*Neo B1 B12 Pierrel*, 5 fiale di prodotto liofilizzato da 50 mg + 1000 gamma di B12 + 5 fiale di solvente	Id.	5- 1-1961	18235/1	9-12-1971
112	*Neo B1 B12 Pierrel*, 3 e 5 fiale di prodotto liofilizzato da 50 mg + 5000 gamma di B12 + fiale solvente	Id.	5- 1-1961	18235/2	9-12-1971
113	*Nucleocillina*, flacone da cc 7,5 e flacone da cc 15 di polvere per soluzione estemporanea	Id.	19- 5-1961	16210	9-12-1971
114	*Nucleocillina*, 12 e 24 compresse da 250 mg	Id.	19- 5-1961	16210/A	9-12-1971
115	*Nucleocillina*, 6, 12 e 24 compresse da 500 mg	Id.	19- 5-1961	16210/A1	9-12-1971
116	*Ossitetra GL*, 8 e 16 capsule da 250 mg + 250 mg di glucosamina	Id.	21-11-1962	20047/E	9-12-1971
117	*Ossitetra GL*, gocce uso orale flaconcini × 10 cc	Id.	30-12-1965	20047/I	9-12-1971
118	*Tonoflex*, 12, 24, 50 e 100 compresse da 350 mg	Id.	5-12-1959	16326	9-12-1971
119	*Triarene*, 20 compresse da 100 mg	Id.	13-11-1963	20276	9-12-1971
120	*Triarene*, 20 compresse da 50 mg	Id.	3- 4-1965	20276/1	9-12-1971
121	*Vitamicetina*, 10 capsule	Id.	26- 8-1955	10342	9-12-1971
122	*Vitamicetina*, supposte da 250 mg	Id.	26- 8-1955	10342/A	9-12-1971
123	*Vitamicetina*, supposte da 500 mg	Id.	26- 8-1955	10342/B	9-12-1971
124	*Sinbiol*, spargipolvere da g 20	Lab. farmaceutici dott. Medici, via Eustachi, 20, Milano	27-11-1971	2756/A	23-12-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
125	*Ultradil unguento*, tubo da 20 g	Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 7, Milano	15-10-1971	22382/B	17- 1-1972
126	*Ultradil pomata*, tubo da 20 g	Id.	15-10-1971	22382/A	17- 1-1972
127	*Ultradil crema*, tubo da 20 g	Id.	15-10-1971	22382	17- 1-1972
128	*Artroreumal*, 6 supposte da g 0,45 tipo pediatrico	Farmigea, via Carmignani n. 2, Pisa	12- 5-1961	16356/A-1	29-12-1971
129	*Borazyl*, tubo da g 5 di pomata, flac. 10 ml di collirio	Id.	21- 6-1951	4917	28-12-1971
130	*Calmafar*, 20 compresse	Id.	31-10-1959	15803	28-12-1971
131	*Cicloestradiolo*. fiale 3 × 1 cc da 1 mg	Id.	5- 7-1956	11346	29-12-1971
132	*Cronil*, 8 e 32 compresse	Id.	28-11-1958	14556	28-12-1971
133	*Dermocortisolo* (tipo semplice), tubo da g 40 pomata	Id.	24- 9-1958	14232/A	29-12-1971
134	*Fitandrolone*, 20 capsule	Id.	24- 3-1960	16939	28-12-1971
135	*Fitandrolone*, flac. da g 140 di sciroppo	Id.	24- 3-1960	16939/A	28-12-1971
136	*Iducher collirio*, flac. contagocce da 10 cc all'1 ‰	Id.	19-12-1962	19365/1	29-12-1971
137	*Iducher*, tubo da g 5 pomata oftalmica all'1 ‰	Id.	14- 5-1969	19365/A-1	29-12-1971
138	*Idracetisone*, pomata g 3 allo 0,5 %	Id.	19-10-1956	11724	29-12-1971
139	*Eserol*, tubo da g 5 pomata	Id.	22- 4-1955	9924	28-12-1971
140	*Mepir*, 20 capsule da mg 330	Id.	21-12-1961	11283	28-12-1971
141	*Mepir*, 6 supposte (tipo adulti)	Id.	21-12-1961	11283/A	28-12-1971
142	*Mepir*, 6 supposte (tipo pediatrico)	Id.	21-12-1961	11283/A-1	28-12-1971
143	*Prednisone Farmigea*, 20 compresse da 1 mg	Id.	18-11-1958	11759/1	29-12-1971
144	*Prodil*, flac. contagocce g 10	Id.	18- 2-1952	5926	28-12-1971
145	*Roseocin* 1 % *collirio*, flac. contagocce da 10 cc	Id.	6-10-1959 6- 5-1960	15850	29-12-1971
146	*Roseocin* 5 %, flac. contagocce da 5 cc	Id.	6-10-1959 6- 5-1960	15850/2	29-12-1971
147	*Roseofram*, flac. da 10 cc	Id.	10- 8-1960	17585	28-12-1971
148	*Viscofillina*, 20 confetti	Id.	26- 4-1953	9959	28-12-1971
149	*Hydrargyl* tubo da g 5 pomata all'1 %	Id.	22-10-1951 22- 2-1964	5402	29-12-1971
150	*Sulfedexan*, flac. da 15 ml	Abbott S.p.a., Campoverde Aprilia (Latina)	23- 7-1957	2700	6- 6-1972

(9035)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole campagna di commercializzazione 1971-1972

Dal 1° maggio 1972 al 7 maggio 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,363, per girasole U.C. 3,068.

Dall'8 maggio 1972 al 14 maggio 1972, per colza e ravizzone U.C.9,558, per girasole U.C. 3,875

Dal 15 maggio 1972 al 21 maggio 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,822, per girasole U.C. 5,208.

Dal 22 maggio 1972 al 28 maggio 1972, per colza e ravizzone U.C. 10,029, per girasole U.C. 5,208.

Dal 29 maggio 1972 al 31 maggio 1972, per colza e ravizzone U.C. 10,029, per girasole U.C. 5,541.

Dal 1° giugno 1972 al 5 giugno 1972, per colza e ravizzone U.C. 10,029, per girasole U.C. 5,334.

Dal 6 giugno 1972 al 13 giugno 1972, per colza e ravizzone U.C. 10,186, per girasole U.C. 5,785.

Dal 14 giugno 1972 al 18 giugno 1972, per colza e ravizzone U.C. 10,448, per girasole U.C. 6,215.

Dal 19 giugno 1972 al 25 giugno 1972, per colza e ravizzone U.C. 10.186, per girasole U.C. 6,215.

N.B. — U.C = unità di conto; una unità di conto = L. 625.

(9319)

Fusione del consorzio di bonifica del torrente Uso di Santarcangelo di Romagna con il consorzio di bonifica del Conca di Morciano di Romagna in un unico ente denominato « Consorzio di bonifica dell'Uso, del Conca e dell'Agro Riminese ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti (Agricoltura) il 27 giugno 1972 al registro n. 14, foglio n. 370, è stata disposta la fusione del consorzio di bonifica torrente Uso, con sede in Santarcangelo di Romagna col consorzio di bonifica del Conca, con sede in Morciano di Romagna, in un unico ente denominato « Consorzio di bonifica integrale dell'Uso, del Conca e dell'Agro Riminese », il quale subentra in tutti i diritti e gli obblighi dei cessati consorzi.

(9383)

Approvazione dello statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Virle Piemonte », con sede in Virle Piemonte.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 2963, in data 13 luglio 1972, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Virle Piemonte », con sede in Virle Piemonte (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 16 novembre 1969.

(9384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 21 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,05	581,05	581,07	581,05	581,15	581,05	581 —	581,05	581,05	581 —
Dollaro canadese	590,50	590,50	590,80	590,50	590,75	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50
Franco svizzero	154,08	154,08	154,10	154,08	154,80	154,05	154,03	154,08	154,08	154,05
Corona danese	83,53	83,53	83,50	83,53	83,60	83,52	83,52	83,53	83,53	83,50
Corona norvegese	89,29	89,29	89,33	89,29	89,40	89,28	89,29	89,29	89,29	89,28
Corona svedese	123,10	123,10	123,07	123,10	122,90	123,10	123,05	123,10	123,10	123,10
Fiorino olandese	182,37	182,37	182,40	182,37	182,20	182,37	182,395	182,37	182,37	182,35
Franco belga	13,2625	13,2625	13,27	13,2625	13,25	13,25	13,2625	13,2625	13,26	13,26
Franco francese	116,175	116,175	116,18	116,175	116,10	116,15	116,17	116,175	116,17	116,17
Lira sterlina	1423,60	1423,60	1424 —	1423,60	1422,75	1423,60	1423,20	1423,60	1423,60	1423,60
Marco germanico	183,53	183,53	183,65	183,53	183,60	183,52	183,495	183,53	183,53	183,50
Scellino austriaco	25,38	25,38	25,38	25,38	25,40	25,35	25,39	25,38	25,38	25,37
Escudo portoghese	21,6550	21,655	21,67	21,6550	21,70	21,66	21,65	21,6550	21,65	21,65
Peseta spagnola	9,1575	9,1575	9,16	9,1575	9,15	9,15	9,157	9,1575	9,16	9,15
Yen giapponese	1,9340	1,934	1,9850	1,9340	1,93	1,93	1,933	1,9340	1,93	1,93

Media dei titoli del 21 luglio 1972

Rendita 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	92,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,40
» 5 % (Città di Trieste)	93,85
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,25
» 5,50 % » » 1968-83	96,425
» 5,50 % » » 1969-84	98,075
» 6 % » » 1970-85	98,975
» 6 % » » 1971-86	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,675
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1972

Dollaro USA	581,025
Dollaro canadese	590,50
Franco svizzero	154,055
Corona danese	83,525
Corona norvegese	89,29
Corona svedese	123,075
Fiorino olandese	182,382
Franco belga	13,262
Franco francese	116,172
Lira sterlina	1423,40
Marco germanico	183,512
Scellino austriaco	25,385
Escudo portoghese	21,652
Peseta spagnola	9,157
Yen giapponese	1,933

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Calvisano e della Cassa rurale ed artigiana di Fiesse da parte della Cassa rurale ed artigiana di Ghedi e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli delle incorporande siti in Calvisano e Fiesse.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Ghedi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ghedi (Brescia), della Cassa rurale ed artigiana di Calvisano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Calvisano (Brescia) e della Cassa rurale ed artigiana di Fiesse, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fiesse (Brescia), relative alla fusione, mediante incorporazione delle ultime due da parte della prima;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Calvisano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Calvisano (Brescia) e della Cassa rurale ed artigiana di Fiesse, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fiesse (Brescia), nella Cassa rurale ed artigiana di Ghedi, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Ghedi (Brescia), alle condizioni stabilite nelle delibere sopra citate;

2) la Cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle aziende incorporande in Calvisano e Fiesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1972

Il Governatore: CARLI

(9317)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1971 con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione, tra altri, di un concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica;

Atteso che il predetto consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 1971 ha approvato il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

(Numero dei posti messi a concorso)

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, abilitati all'esercizio della professione.

I predetti dieci posti sono ripartiti fra le seguenti sedi:

Bologna
Cagliari
Catania
Cava dei Tirreni
Firenze
Modena
Palermo
Rovereto
Trieste
Venezia

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione al concorso)

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, nonché del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 *A-bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Dalla domanda dovrà, altresì, risultare:

l'indicazione di almeno tre sedi, fra quelle menzionate nel precedente art. 1, cui il candidato aspiri, in ordine di preferenza, ad essere assegnato in caso di nomina;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titoli di studio;

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

B) estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dallo art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

(*Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta*)

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio e diploma di abilitazione prescritti;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio e diploma di abilitazione prescritti;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

(*Regolarizzazione dei documenti*)

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

(*Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame*)

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o corta d'identità;

Art. 9.

(*Prove di esame Diario delle prove*)

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Ai fini dell'espletamento della seconda prova scritta, le tre buste che la commissione esaminatrice predisporrà per il sorteggio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi vertenti, rispettivamente, sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato programma, su cui, a scelta del candidato, si svolgerà la prova stessa.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4; nei giorni 13 e 14 novembre 1972.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dall'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriori avviso — alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

(*Formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'asservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I capo secondo del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

(*Pubblicazione della graduatoria e gravami*)

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

(*Commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

(*Nomina dei vincitori e servizio di prova*)

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300 — parametro 218 — iniziale — di cui alla tabella unica, quadro I —, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

(*Assegnazione della sede di servizio*)

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

I vincitori che non trovassero collocamento in nessuna delle sedi richieste, perché già coperte da colleghi che li precedono in graduatoria, saranno assegnati a sede diversa, sempre fra quelle indicate nel precedente art. 1.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1972
Registro n. 10 *Monopoli, foglio n.* 348

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera b, del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purché non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93.

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonché per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonché per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limte è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi Alto atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, numero 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

1) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

2) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

3) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparte;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

Documentazione dei titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benfici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati*:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dala deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione overo il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa.

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7) lettera *c*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione.

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle Amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO C

Programma dell'esame di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nel ruolo del personale tecnico branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva, per laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica.

PROVE SCRITTE

1ª PROVA
(comune a tutti i candidati)

Scienza delle costruzioni:

Statica applicata Equilibrio dei corpi vincolati Travature reticolari Diagrammi di sollecitazioni nelle travi Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza Fondamenti della teoria dell'elasticità Sistemi elastici piani Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte Linea elastica di travi rettilinee Teoremi generali sul lavoro di deformazione Ellisse di elasticità Variazioni termiche Spostamenti impressi Cedimenti.

2ª PROVA
(lettera *A*, o *B*, o *C*, a scelta del candidato)

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre Muri di sostegno Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture Tecnica delle fondazioni per l'edilizia Dinamica elastica Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate Isolamento termico e schermatura dall'irraggiamento solare Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica Idrostatica Liquidi perfetti, viscosi, reali Problemi applicativi delle reti di condotte Moto permanente per le correnti a superficie libera Spinte di getti su superfici fisse o mobili Moto vario elastico nelle correnti in pressione Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature Canali industriali Traverse Pozzi piezometrici Condotte forzate.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi Sistemi articolati in generale Quadrilateri articolati e manovellismi Giunti articolati Resistenze passive Resistenze del mezzo Teoria elementare della lubrificazione Urto Fondamenti di dinamica applicata Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi Eccentrici Flessibili e macchine funicolari Frenatura Velocità critiche flessionali e torsionali Equilibramento dei motori a stantuffo Calcolo del volano Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido . Motori a combustione interna Turbine a gas Compressori Motori a getto Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori Macchine a vapore: motrici alternative a turbine Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

Circuiti e reti in corrente continua Circuiti magnetici Circuiti in corrente alternata in regime permanente Calcolo simbolico Sistemi polifasi Il campo magnetico rotante.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche Trasformatori Regolatori ad induzione Motori e generatori asincroni Motori e generatori sincroni Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione Macchinari e servizi Apparecchiature Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza Apparecchi registratori Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni; di capacità di grandezze magnetiche Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo Semiconduttori e transistori Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali Circuiti per segnali non sinusoidali Modulazione Conversione di frequenza Sistemi di trasmissione di informazioni Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (con la limitazione, per quanto riguarda la seconda delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*) sui quali il candidato ha svolto la prova scritta), nonchè sulle seguenti altre materie:

1) istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta);

2) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale Via della Luce n. 34-*A/bis* 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a (provincia di .)
il e residente dal (1)
in (cap. .) (provincia di .)
via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di Ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) .,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3)

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, specializzazione conseguito presso l'Università di in data nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) .,

g) ha (ovvero: *non ha*) *prestato servizio presso* (6) .,

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di aspirare all'assegnazione ad una delle tre sedi qui appresso indicate in ordine di preferenza (7) e di essere comunque disposto a raggiungere qualsiasi altra sede, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dall'art. 14 del bando di concorso.

lì

Firma

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra:

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. *Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio* militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di
di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) Indicare tre fra le sedi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio *1968*, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9239)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista per centrali elettriche » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12ª del 18 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 7 Difesa pers. civ., foglio n. 328, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista per centrali elettriche » specializzato.

(9392)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1972, n. **9.**

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 3 *giugno* 1972)

(8954)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.